Bulletin
N. 26 · luglio 2014

Allgemeines Treuunternehmen
dal 1929

Strutturazione del patrimonio nel Liechtenstein sull'esempio di alcune convenzioni di doppia imposizione selezionate

Autore
lic. iur. Ralph Thiede
Perito fiscale diplomato e responsabile
Servizio centrale delle contribuzioni

Note introduttive

In un periodo caratterizzato da un'intensificazione delle regole della trasparenza, la pianificazione fiscale internazionale con strutture per l'amministrazione patrimoniale nel Liechtenstein si fa sempre più complessa. Dalla «Dichiarazione del Liechtenstein», avvenuta nel 2009, il numero di convenzioni di doppia imposizione (CDI) stipulate con il Liechtenstein (LI) è sensibilmente aumentato. Attualmente sono in vigore CDI[1] con i seguenti paesi:

- Germania (DE)
- Lussemburgo (LU)
- Austria (AT)
- Gran Bretagna (GB)
- Hong Kong (HK)
- San Marino (SM)
- Svizzera (CH) («accordo settoriale»)
- Uruguay (UY)

Per quanto riguarda la Gran Bretagna sussiste fino al 2016, nell'ambito del Liechtenstein Disclosure Facility (LDF), la possibilità di regolarizzare il passato per i contribuenti assoggettati all'imposta che hanno la loro residenza in Gran Bretagna. Con l'Austria esiste, dal 1° gennaio 2014, anche una convenzione fiscale supplementare (convenzione fiscale LI–AT) mirata alla regolarizzazione del passato. Tale convenzione disciplina in particolar modo il futuro per le strutture patrimoniali del Liechtenstein e la rispettiva imposizione (iniziale). Il Liechtenstein ha inoltre preparato bozze di CDI con paesi come Singapore e Malta, che non sono però ancora in vigore. È prevista la stipulazione di ulteriori CDI.

Le società aventi sede nel Liechtenstein (ovvero le persone giuridiche sotto forma di SA, Sagl, fondazione, Anstalt, trust reg. e cooperativa che soggiacciono all'imposizione ordinaria) possono avvalersi delle CDI e ridurre o evitare in tal modo entrate tassate alla fonte, quali dividendi, interessi, licenze, onorari dei consiglieri d'amministrazione ecc. La protezione garantita dalle CDI è particolarmente interessante per le strutture per l'amministrazione patrimoniale con sede nel Liechtenstein. Un'ottimizzazione fiscale oculata può da un lato contribuire a migliorare notevolmente la performance e dall'altro lato la protezione garantita dalle CDI aiuta a rafforzare il

[1] Compendio delle varie convenzioni di doppia imposizione (CDI) e degli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) pubblicato sul sito web dell'autorità fiscale del Liechtenstein, (stato: 29 gennaio 2014 http://www.llv.li/#/1953/internationales-steuerrecht). Sono in atto trattative per altre CDI e TIEA.

Strutturazione del patrimonio e asset protection, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di affari commerciali internazionali, selezione dell'istituto bancario. ***L'argomento di questo numero: Strutturazione del patrimonio nel Liechtenstein sull'esempio di alcune convenzioni di doppia imposizione selezionate.*** *Fondi di investimento e assicurazioni, contabilità e revisione, cambiamento di domicilio, strutturazione del patrimonio e asset protection, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento*

riconoscimento della struttura patrimoniale dal profilo del diritto fiscale.

Il contributo pubblicato qui di seguito illustra, sulla base di esempi concreti, come è possibile sfruttare i vantaggi delle CDI e ottimizzare i capitali sotto l'aspetto fiscale:

SCP[2] struttura di asset management nel contesto della CDI LI–LU

Una fondazione di pubblica utilità con sede nel Liechtenstein amministra un patrimonio importante. La gestione attiva e professionale del portafoglio di titoli è affidata a quattro gestori patrimoniali esterni. Nell'ambito della strategia d'investimento stabilita dal consiglio di fondazione, la fondazione investe anche in azioni che conseguono dividendi assoggettati all'imposizione alla fonte. Nel quadro del controlling periodico dell'amministrazione patrimoniale[3], la ATU constata che l'importo corrispondente all'imposta alla fonte non rimborsabile riduce la performance annuale nella misura del 3%.

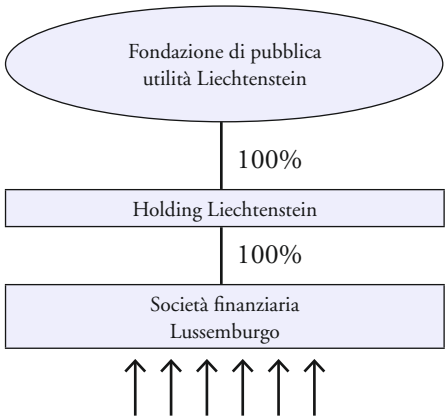

Dividendi del portafoglio e interessi sulle obbligazioni assoggettati all'imposta alla fonte

La fondazione trasferisce l'intero portafoglio di titoli a una costituenda società holding soggetta all'imposizione ordinaria. Quest'ultima immette a sua volta il suo portafoglio di titoli in una costituenda società finanziaria affiliata con sede nel Lussemburgo. Grazie alla rete CDI disponibile, la società con sede nel Lussemburgo ha la possibilità di ridurre del 30–50% il carico fiscale risultante dall'imposta alla fonte tramite operazioni di computo fiscale e rimborso. L'intermediazione della società holding con sede nel Liechtenstein garantisce la possibilità di accreditare gli utili conseguiti dalla società finanziaria lussemburghese (risparmi sull'imposta alla fonte inclusi) allo scopo di pubblica utilità senza ulteriori perdite fiscali.

Per consentire alla società finanziaria lussemburghese di sfruttare in modo ottimale la rete CDI, è necessario creare sostanza locale, personale e finanziaria. Il controlling indipendente dell'amministrazione patrimoniale esercitato dalla ATU rafforza ulteriormente la protezione della struttura garantita dalla CDI.

Fondazione di famiglia nel contesto della convenzione fiscale LI–AT

Una coppia di coniugi residente in Austria regolamenta la sua successione interna alla famiglia secondo il diritto successorio austriaco. Una parte dell'eredità viene versata in una fondazione di famiglia con sede nel Liechtenstein. Negli statuti aggiuntivi la coppia designa come beneficiari i suoi eredi diretti definendo regolamentazioni specifiche.

Trasparenza fiscale

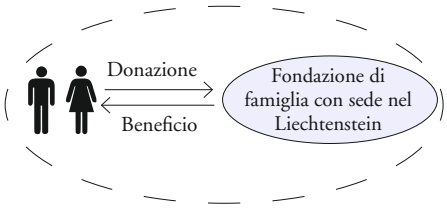

Dal profilo fiscale, gli utili e il patrimonio della fondazione di famiglia vengono imputati ai coniugi, dato che secondo il diritto austriaco, fiscalmente, la fondazione di famiglia non è un'istituzione autonoma e anche dal punto di vista della legislazione specifica in materia di fondazioni dell'Austria non soddisfa i requisiti previsti per una fondazione patrimoniale privata austriaca. In Austria gli utili patrimoniali soggiacciono all'imposta sul reddito dei capitali per un ammontare del 25%. I fondatori dichiarano gli utili nel contesto della loro dichiarazione d'imposta privata, senza di riflesso coinvolgere la disposizione giuridica della fondazione.

La trasparenza fiscale ha come effetto che al momento della costituzione non è dovuta alcuna imposta sui contribuiti a fondazioni private. I versamenti alla coppia fondatrice sono esenti d'imposta. Alla morte della coppia di fondatori il patrimonio della fondazione rimane assegnato a coloro che lasciano l'eredità. Solo in caso di successione è previsto il trapasso del patrimonio con le abituali conseguenze fiscali per i beneficiari dell'eredità all'estero.

Fondazione di famiglia nel contesto della CDI LI–AT

Contrariamente a quanto avviene nella costellazione precedente, la coppia trasferisce in modo definitivo e irrevocabile una parte dell'eredità (portafoglio di titoli e una partecipazione a una Sagl austriaca) nella fondazione di famiglia, che a quel punto soddisfa i criteri previsti per una fondazione patrimoniale privata austriaca. Conformemente agli

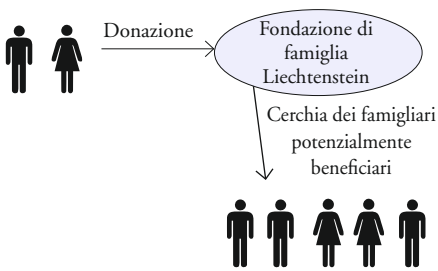

[2] Struttura die capitali privati

[3] Realizzato dalla ATU General Trust (Schweiz) AG

statuti aggiuntivi, figurano come beneficiari la cerchia familiare ristretta (con domicilio in Austria) e alcune istituzioni di pubblica utilità, considerando che la data e l'ammontare del versamento dei dividendi ai potenziali beneficiari vengono stabiliti a discrezione del consiglio di fondazione. Anche per il resto i fondatori e i beneficiari non vantano diritti di dare disposizioni di alcun genere nei confronti del consiglio di fondazione. La costituzione della fondazione viene attuata parallelamente al desiderio della coppia di non rivelare la struttura al fisco austriaco.

La fondazione è qualificata come fondazione non rivelata, intrasparente, che conduce un'esistenza autonoma dal punto di vista fiscale. Nel contesto della convenzione fiscale LI–AT, al momento della costituzione è dovuta un imposta sui contribuiti a fondazioni private pari al 7,5% (5% d'imposta sui contribuiti a fondazioni private, 2,5% di «supplemento discrezionale»). I dividendi, gli interessi e gli altri generi di utili non vengono computati sugli averi dei fondatori e sono esentati dall'imposta nel Liechtenstein.

I dividendi versati ai beneficiari sono tassati con un'imposta sul reddito dei capitali per un ammontare del 25%. Nella misura in cui la fondazione di famiglia soggiace all'imposta ordinaria nel Liechtenstein, è considerata indigena secondo la CDI LI–AT. Di conseguenza è possibile effettuare versamenti di dividendi della Sagl alla fondazione di famiglia esenti dall'imposta alla fonte.

Struttura di fondi nel contesto della CDI LI–DE

Alcuni investitori della Germania e dell'UE effettuano degli investimenti collettivi attraverso un fondo nel Liechtenstein in forma contrattuale. Il fondo figura come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e investe a livello mondiale in tecnologie energetiche alternative, tra l'altro anche in imprese tedesche.

Nella misura in cui almeno il 90% di investitori tedeschi e/o dell'UE oppure il 75% di investitori tedeschi investono esclusivamente nel fondo, nel contesto della CDI LI–DE quest'ultimo è considerato indigeno e può dunque beneficiare dei vantaggi della CDI. Il fondo può richiedere il rimborso integrale dell'imposta sul reddito dei capitali del 26.375% prelevata sui distribuzioni derivanti da investimenti in Germania. Non è necessario che il fondo stesso disponga di sostanza.

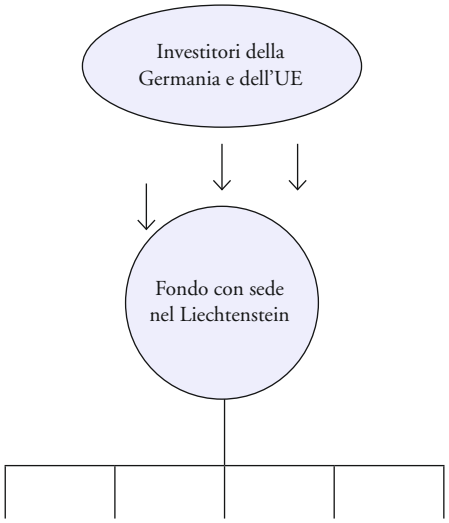

Trust famigliare nel contesto della CDI LI–GB

Un cliente facoltoso che vive a Londra ed è qualificato come *resident but not domiciled* (RND) costituisce, in veste di settlor, un trust irrevocabile e discrezionale per

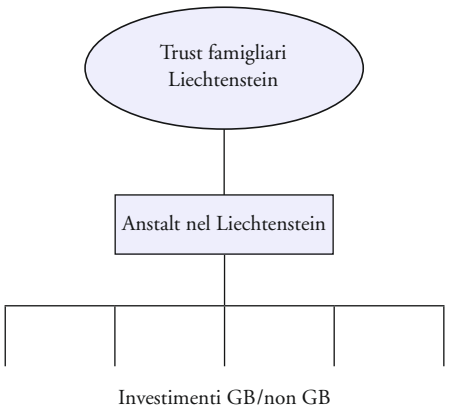

tutelare il suo patrimonio e disciplinare la successione di tutta la sua famiglia che vive in parte in Gran Bretagna e in parte all'estero. Tramite un'Anstalt i cui diritti di fondatore sono gestiti del trust famigliare vengono effettuati investimenti in varie classi d'investimento, sia in Gran Bretagna che all'estero.

Generalmente il trustee del Liechtenstein decide in maniera autonoma e indipendente riguardo alla politica d'investimento così come all'ammontare e alla data dei versamenti di distribuzioni ai potenziali beneficiari (cerchia aperta di beneficiari). Nel limite del possibile tiene conto delle preferenze del settlor secondo la rispettiva letter of wishes.

L'Anstalt in quanto persona giuridica illimitatamente imponibile è considerata indigena in riferimento agli scopi della CDI LI–GB e può quindi beneficiare dei vantaggi della CDI. I versamenti di distribuzioni ai beneficiari vengono effettuati attraverso il trust.

Nell'ottica della Gran Bretagna, specialmente per i clienti RND, il trust famigliare può generare in modo durevole effetti fiscali positivi, come ad esempio un differimento dell'imposta nel caso dell'imposizione capital gain, e offrire protezione contro le imposte di successione sugli attivi non GB.

Struttura holding SCP nel contesto della CDI LI–HK

La CDI stipulata con Hong Kong è accessibile anche per trust e strutture patrimoniali con status di SCP del Liechtenstein. Si tratta di un vantaggio di cui può usufruire un cliente che desidera ad esempio gestire le sue partecipazioni asiatiche e portoghesi tramite una holding con sede a Hong Kong.

Hong Kong ha, infatti, stipulato CDI interessanti con alcuni paesi. Rispetto al Portogallo, una holding di Hong Kong può ridurre fino al 5% le imposte alla fonte sui dividendi qualificati. Per rap-

porto ai paesi asiatici sono possibili sgravi fiscali che variano tra il 5% e il 100%, a dipendenza del paese.

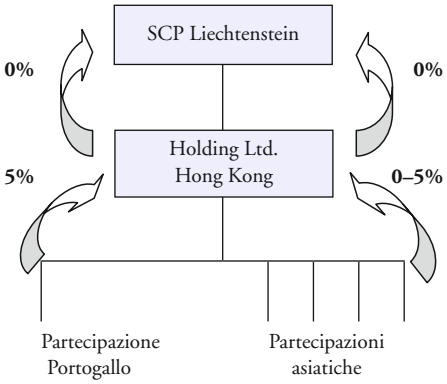

Ricapitolazione

Anche se in futuro le regole della trasparenza fiscale aumenteranno, la strutturazione del patrimonio allo scopo di tutelarlo e di pianificare la successione rimane un'esigenza imperativa per la clientela internazionale. In questo contesto giocano un ruolo sempre più importante l'ottimizzazione fiscale e il controlling dell'amministrazione patrimoniale. A dipendenza del domicilio e del contesto, ci si attende dal cliente la disponibilità a investire maggiormente nella sostanza dei titolari del patrimonio per garantire il riconoscimento dal profilo del diritto fiscale. Gli esempi hanno però mostrato che anche in futuro esiste la possibilità di istituire tramite il Liechtenstein strutture patrimoniali «povere di sostanza» tutelate dalla CDI.

ATU non si limita ad assistere i clienti offrendo consulenza e amministrazione di strutture patrimoniali ma, in caso di bisogno, mette anche a disposizione la sostanza locale e si assume, su richiesta, la responsabilità per il controlling dell'amministrazione patrimoniale nonché altre prestazioni di consulenza.

L'autore del presente articolo, Ralph Thiede, è volentieri a vostra disposizione presso la Allgemeines Teuunternehmen per ulteriori chiarimenti in proposito.

Il Bulletin ATU viene pubblicato in italiano, tedesco, inglese e francese. Il Bulletin è una pubblicazione a scadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.

Per motivi di leggibilità, nel presente Bulletin è stata utilizzata soltanto la forma maschile, che tuttavia, sottintende anche quella femminile.

Allgemeines
Treuunternehmen
dal 1929

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5 · P.O. Box 83
9490 Vaduz
Principato del Liechtenstein

T +423 237 34 34
F +423 237 34 60
info@atu.li · www.atu.li